



G.E. DR. MICHELE DELLI PAOLI

Es. imm. N. 117/2024

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

BANDO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

Il sottoscritto Avv. Francesco Mercuri, Professionista Delegato alla vendita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 591 bis c.p.c. con provvedimento datato 10.03.2025 dal GE dr: Michele DELLI PAOLI; vista l'ordinanza di pari data con la quale è stata ordinata la vendita del compendio immobiliare oggetto dell'esecuzione n. 117/2024 Rg. Es. Imm., visti gli artt. 569 e seguenti c.p.c.

FISSA

LA VENDITA SENZA INCANTO

del bene immobiliare, così descritto

LOTTO UNICO

IN COMUNE DI 14040 – Castel Boglione (AT)

Via Mazzini n. 1

DESCRIZIONE IMMOBILE: piena proprietà di una unità immobiliare situata al piano terra dello stabile, con predisposizione dell'impianto idrico, termico e sanitario mentre risultano del tutto sostituiti i pavimenti in piastrelle di gres ceramico, i rivestimenti del servizio igienico e della cucina e il ripristino degli intonaci privi di tinteggiatura. I serramenti sono da sostituire, non vi sono le porte interne, la caldaia, i sanitari e gli arredi; vi sono invece i termosifoni ancora da installare. La superficie complessiva di circa mq 135,33.

L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. 1. L'immobile non può essere abitato nell'immediato in quanto alla data del sopralluogo risultava in fase di ristrutturazione con serramenti da sostituire e impianti da completare.

STATO DI OCCUPAZIONE: L'immobile risulta libero.

DATI CATASTALI: Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Castel Boglione (AT)

foglio 11, particella 59, subalterno 5, indirizzo Via Mazzini n. 1, interno 1, piano T, comune Castel Boglione, Categoria A/2, classe 1, consistenza 6,5 vani, superficie 121 mq, rendita € 328,98. L'immobile confina ad est con altro immobile edificato in aderenza e per i restanti lati è libero e si affaccia sul lato nord con via Roma, e a ovest e sud con via Mazzini.

CONFORMITA' CATASTALE: il perito della procedura ha dichiarato che l'unità immobiliare non risulta conforme. Sono state riscontrate delle difformità relativamente alla ripartizione interna dell'unità immobiliare – disposizione interna delle tramezze e delle aperture interne - regolarizzabile mediante regolarizzazione edilizia e presentazione di variazione catastale tramite procedura DOCCA.

Onere preventivati dal CTU € 500,00

CONFORMITA' EDILIZIA: il perito della procedura ha dichiarato che l'unità immobiliare non risulta conforme. Non risulta agli atti alcun titolo autorizzativo per la ristrutturazione interna dell'unità immobiliare in oggetto. Regularizzabile tramite sanatoria. Oneri preventivati dal CTU € 3.032,00.

CONFORMITA' URBANISTICA: il perito della procedura ha dichiarato che l'immobile risulta conforme.

PROVENIENZE: COMPRAVENDITA, trascritta ai nn.392/304 in data 2 febbraio 2012, a seguito di atto notarile pubblico per Notaio OMISSIS di OMISSIS del 24 gennaio 2012, numero di repertorio 59896/23897, a favore OMISSIS nato a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/2 del diritto di proprietà*, contro OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/2 del diritto di proprietà*, avente ad oggetto l'immobile di relazione:

compravendita, trascritta ai nn.2675/1818 in data 18 maggio 2006, a seguito di atto notarile pubblico per Notaio OMISSIS di OMISSIS del 4 maggio 2006, numero di repertorio 204910/42803, a favore OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/2 del diritto di proprietà*, e OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/2 del diritto di proprietà*, contro OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 36/144 del diritto di proprietà*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 32/144 del diritto di proprietà*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 33/144 del diritto di proprietà*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 30/144 del diritto di proprietà*, *in regime di comunione legale con OMISSIS* nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 6/144 del diritto di proprietà*, *in regime di comunione legale con OMISSIS* nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 3/144 del diritto di proprietà*, *in regime di separazione dei beni*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 2/144 del diritto di proprietà*, *in regime di bene personale*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 2/144 del diritto di proprietà*, *in regime di bene personale*, avente ad oggetto l'originaria consistenza dell'immobile di relazione.

ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA', trascritta ai nn.2676/1819 in data 18 maggio 2006, a seguito di atto notarile pubblico per Notaio OMISSIS di OMISSIS del 4 maggio 2006, numero di repertorio 204910/42803, a favore OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 2/144 del diritto di proprietà*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 2/144 del diritto di proprietà*, *in regime di bene personale*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 2/144 del diritto di proprietà*, *in regime di bene personale*, contro OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, deceduto addì OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 6/144 del diritto di proprietà*, avente ad oggetto l'originaria consistenza dell'immobile di relazione.

CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE, trascritta ai nn.2309/1571 in data 4 maggio 2006, a seguito di atto amministrativo per Ufficio del Registro di Milano del 3 aprile 2006, numero di repertorio 249/2006, contro l'eredità di OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, deceduto addi OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/24 del diritto di proprietà*, devoluta a favore di OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/72 del diritto di proprietà*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/72 del diritto di proprietà*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/72 del diritto di proprietà*, avente ad oggetto l'originaria consistenza dell'immobile di relazione.

ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA', trascritta ai nn.5551/4635 in data 20 dicembre 2024, a seguito di atto notarile pubblico per Notaio OMISSIS di OMISSIS del 4 maggio 2006, numero di repertorio 204910/42803, a favore OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/48 del diritto di proprietà*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/48 del diritto di proprietà*, contro OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, deceduto addi OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/24 del diritto di proprietà*, avente ad oggetto l'originaria consistenza dell'immobile di relazione e precisamente le seguenti unità: *foglio 11 particella 59 sub 1, particella 59 sub 3, particella 59 sub 4.*

CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE, trascritta ai nn.1647/1154 in data 28 marzo 2006, a seguito di atto amministrativo per Ufficio del Registro di Milano del 19 gennaio 2006, numero di repertorio 83/2006, contro l'eredità di OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, deceduto addi OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/24 del diritto di proprietà*, devoluta a favore di OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/48 del diritto di proprietà*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/48 del diritto di proprietà*, avente ad oggetto l'originaria consistenza dell'immobile di relazione.

COMPRAVENDITA, trascritta ai nn.191/168 in data 16 gennaio 2002, a seguito di atto notarile pubblico per Notaio OMISSIS di OMISSIS del 22 dicembre 2001, numero di repertorio 88584, a favore OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/12 del diritto di proprietà, in regime di comunione legale*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/12 del diritto di proprietà, in regime di comunione legale*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/12 del diritto di proprietà, in regime di comunione legale*, contro OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/6 del diritto di proprietà, in regime di bene personale*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/18 del diritto di proprietà*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/18 del diritto di proprietà, in regime di bene personale*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/18 del diritto di proprietà, in regime di bene personale*, avente ad oggetto l'originaria consistenza dell'immobile di

relazione.

ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA', trascritta ai nn.72/62 in data 9 gennaio 2025, a seguito di atto notarile pubblico per Notaio OMISSIS di OMISSIS del 22 dicembre 2001, numero di repertorio 88584, a favore OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/18 del diritto di proprietà*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/18 del diritto di proprietà*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/18 del diritto di proprietà*, contro OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, deceduto addì OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 3/18 del diritto di proprietà*, avente ad oggetto l'immobile di relazione.

CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE, trascritta ai nn.1789/1314 in data 28 aprile 1999, a seguito di atto amministrativo per Ufficio del Registro di Nizza Monferrato (AT) del 22 aprile 1999, numero di repertorio 50/762, contro l'eredità di OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, deceduto addì OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/6 del diritto di proprietà*, devoluta a favore di OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/18 del diritto di proprietà*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/18 del diritto di proprietà*, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/18 del diritto di proprietà*, avente ad oggetto l'originaria consistenza dell'immobile di relazione.

ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA', trascritta ai nn.188/151 in data 15 gennaio 2025, a seguito di atto notarile pubblico per Notaio OMISSIS di OMISSIS del 4 maggio 2006, numero di repertorio 204910/42803, a favore OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/6 del diritto di proprietà*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/6 del diritto di proprietà*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/6 del diritto di proprietà*, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *per la quota di 1/6 del diritto di proprietà*, contro OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, deceduto addì OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, avente ad oggetto l'immobile di relazione.

CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE, trascritta ai nn.4751/3651 in data 2 dicembre 1988, a seguito di atto amministrativo per Ufficio del Registro di Nizzo Monferrato, Den. n.41-Vol.686, contro l'eredità di OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, devoluta in virtù di testamento olografo pubblicato con atto per Notaio OMISSIS del 2 maggio 1988, in favore dei nipoti, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, *con usufrutto in favore del coniuge OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS (deceduta addì OMISSIS)*, avente ad oggetto l'originaria consistenza

VERBALE DI PUBBLICAZIONE TESTAMENTO, trascritto ai nn.2118/1612 in data 20 maggio 1988, a seguito di atto per Notaio OMISSIS di OMISSIS del 2 maggio 1988, numero di repertorio 22123/1864, contro l'eredità di OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, devoluta a favore di OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, avente ad oggetto l'originaria consistenza dell'immobile.

CUSTODE: avv. Francesco Mercuri, con studio in Alessandria, Corso Roma n. 120, Tel. 0131/185.22.46, mobile: 3480322585, e-mail: avv.fmercuri@gmail.com

al PREZZO BASE di € 17.320,00; SONO AMMISSIBILI ANCHE OFFERTE INFERIORI A TALE PREZZO, FINO AL LIMITE DEL 75% DEL PREZZO BASE (OFFERTA MINIMA PARI A € 12.990.00)

per la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti l'udienza del giorno **10 Marzo 2026**
alle ore 09,30 presso lo studio dell'Avv. Francesco Mercuri in Alessandria, Corso Roma n. 120 (Tel.
0131 1852246 - mobile: 3480322585 - e-mail: avv.fmercuri@gmail.com).

TERMINE E LUOGO PER IL DEPOSITO DELLE OFFERTE SEGRETE: le offerte devono essere depositate presso lo Studio dell'Avv.to Francesco Mercuri in Alessandria, Corso Roma n. 120 entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'apertura delle buste e per l'esame delle offerte e nei giorni e negli orari di apertura dello studio così indicati: dal lunedì al venerdì al mattino ore 9:00 – 13:00 ed al pomeriggio ore 14:00 – 16:00.

CUSTODE: avv. Francesco Mercuri, con studio in Alessandria, Corso Roma n. 120, Tel. 0131/185.22.46 - mobile: 3480322585 - e-mail: avv.fmercuri@gmail.com

il rilancio minimo nella misura di € 250,00

le seguenti modalità di presentazione delle offerte per la vendita senza incanto:

- 1) le offerte di acquisto redatte in carta legale dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno sopra indicato presso lo studio del delegato Avv. Francesco Mercuri in Alessandria, Corso Roma

n. 120. L'offerta deve essere depositata in doppia busta chiusa: sulla prima busta (quella che rimane all'interno) saranno indicati, a cura dell'offerente, il nome del professionista delegato ai sensi dell'art. 591 *bis*; c.p.c.; **la data e l'ora** dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. La prima busta sarà inserita in una seconda busta, chiusa a cura dell'offerente: sulla busta esterna il professionista delegato ricevente annota: il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione; il nome del delegato; la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Non potrà essere apposta alcuna altra indicazione. Tutte le buste esterne saranno aperte dal delegato prima dell'inizio delle gare fissate per ciascun giorno. Le offerte segrete, ancora sigillate, sono attribuite a ciascun fascicolo sulla base delle indicazioni reperite sulla busta più interna e saranno aperte all'ora fissata per l'esperimento senza incanto;

2) l'offerta, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata, e comunque, per almeno 120 giorni, dovrà contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, salvi i casi di legge) il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale sarà necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile). Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; l'offerta può essere presentata personalmente o a mezzo procuratore legale munito di procura speciale notarile: i procuratori legali possono presentare anche offerta per persona da nominare.

In particolare sulla forma del mandato all'avvocato nel caso di acquisto per persona da nominare ex art. 571 cpc è necessaria la procura speciale notarile che tuttavia potrà essere depositata anche dopo l'aggiudicazione nel termine di tre giorni previsto dall'articolo 583 codice di procedura civile, al momento dell'indicazione del nominativo della persona per cui è stata fatta l'offerta.

- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, ovvero il numero dell'esecuzione immobiliare e l'indicazione del lotto;
- l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore all'offerta minima indicata nell'ordinanza di vendita, e quindi al 75% del prezzo indicato come prezzo base, a pena di esclusione, le modalità ed il termine di versamento, salvo quanto previsto al punto 5);
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di un solo, indifferentemente, tra più

lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all'acquisto dei lotti successivi;

- 3) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente, **nonché un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura "Avv. Mercuri F. R.G.E. 117/2024"** per un importo pari al 15% del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto, salvo il maggior danno. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. Nessuna somma sarà richiesta, in questa fase, quale fondo spese; il 15% è l'importo minimo a pena di inefficacia: l'offerente può versare anche una cauzione più alta;
- 4) l'offerta presentata per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile. Essa peraltro non dà diritto all'acquisto restando in facoltà del Giudice dell'esecuzione sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c. L'offerente è tenuto a presentarsi all'udienza sopra indicata, anche per partecipare all'eventuale gara. In caso di mancata presentazione e se l'offerta è l'unica per quel lotto, il bene andrà comunque aggiudicato all'offerente non presente, in base ai criteri indicati al successivo n. 5); in caso di presenza di altre offerte si darà luogo a una gara sulla base della migliore offerta, che potrà anche essere quella formulata dall'offerente non presente;
- 5) le buste saranno aperte all'udienza fissata alla presenza degli offerenti; in caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base, si procede ad aggiudicazione all'offerente, anche in presenza di istanza di assegnazione. Se, invece, l'unico offerente si è avvalso della facoltà di indicare un prezzo di acquisto inferiore al prezzo base, il professionista delegato procede all'aggiudicazione, a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione da parte dei creditori. In assenza di istanze di assegnazione il professionista potrà valutare di non aggiudicare il bene all'offerente esclusivamente qualora ritenga vi sia seria possibilità di conseguire una maggiore utilità con una nuova vendita. Qualora siano state presentate due o più offerte di acquisto valide (**è valida l'offerta al ribasso fino al limite del 25% di ribasso rispetto al prezzo base**), si procede in ogni caso a una gara tra gli offerenti anche in presenza di istanza di assegnazione, partendo dall'offerta più alta e con aggiudicazione dell'immobile a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo preventivamente stabilito dal delegato vi siano stati ulteriori rilanci, purché il prezzo raggiunto sia pari o superiore al prezzo base. In caso di pluralità di offerte, qualora gli offerenti non intendano partecipare alla gara, il bene, salvo il caso di presentazione di istanza di assegnazione, dovrà essere aggiudicato al miglior offerente secondo i criteri di cui all'art. 573 c.p.c. (il prezzo più alto determina in ogni caso la prevalenza dell'offerta; a parità di prezzo sarà preferita l'offerta cui si accompagna la cauzione di maggiore importo indipendentemente dal termine indicato per

il versamento del saldo prezzo; a parità di cauzione sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del saldo prezzo; a parità di tutte le precedenti condizioni, sarà preferita la prima offerta pervenuta). Nella vendita non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. Nel caso in cui il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, come sopra individuate, così come se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore dell'immobile stabilito dal G.E. nell'ordinanza di vendita o nel bando di vendita non si farà luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 c.p.c.: in tal caso il bene staggito verrà assegnato al creditore istante in conformità alla predetta norma.

Le offerte in aumento sull'offerta più alta non potranno essere inferiori a: € 150,00 per immobili stimati fino a € 15.000,00; € 250,00 per immobili stimati da € 15.000,01 a € 25.000,00; € 500,00 per immobili stimati da € 25.000,01 ad € 50.000,00; € 1.000,00 per immobili stimati da € 50.000,01 a € 100.000,00; € 1.500,00 per immobili stimati da € 100.000,01 a € 150.000,00; € 2.000,00 per immobili stimati da € 150.000,01 a € 200.000,00; € 2.500,00 per immobili stimati da € 200.000,01 ad € 250.000,00; € 3.000,00 per immobili stimati da € 250.000,01 ad € 300.000,00; € 3.500,00 per immobili stimati da € 300.000,01 ad € 350.000,00; € 5.000,00 per immobili stimati oltre € 300.000,01. Analoghe misure saranno stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato;

- 6) il saldo prezzo, comprensivo degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, il cui importo verrà indicato in via presuntiva e salvo conguaglio dal delegato, dovrà essere versato entro 120 giorni dall'aggiudicazione, **ed entro lo stesso termine dovrà essere consegnata la dichiarazione scritta "antiriciclaggio", pena la decadenza dalla aggiudicazione e la perdita dell'importo versato a titolo di cauzione.**

Il termine per il versamento del saldo prezzo non è soggetto a sospensione feriale e il saldo dovrà essere accreditato sul conto della procedura entro il termine stabilito, non essendo sufficiente che entro tale data sia impartito l'ordine di bonifico.

Il termine di 120 giorni è il termine massimo: resta salva la possibilità per l'offerente di indicare un termine più breve, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal giudice ai fini dell'individuazione della migliore offerta. Resta fermo che qualunque somma versata sarà imputata, ex art.1193 c.c., prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente della procedura aperto dal delegato medesimo e nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo; l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita previa esplicita comunicazione al professionista delegato.

7) **L'aggiudicatario dovrà consegnare, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, la dichiarazione c.d. Antiriciclaggio contenente le informazioni prescritte dall'art. 22 del D.Lgs 21.11.2007 n. 237, utilizzando di preferenza il modello in uso all'Ufficio, disponibile presso la cancelleria esecuzioni immobili, con avvertimento che, in mancanza, verrà dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 587 cpc.**

8) In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la cauzione versata.

9) Alla vendita senza incanto non è applicabile l'art. 584 c.p.c., mentre resta salva la possibilità di sospendere la gara o la emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c.

Condizioni di vendita

Si precisa che la vendita avviene in ogni caso nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Per la destinazione urbanistica del terreno, di cui all'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e le notizie previste dall'art. 46 del medesimo D.P.R. e dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si fa rinvio alla perizia. Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistica edilizia l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Agli effetti del DM. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario; se occupato dal debitore o

da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Le ulteriori informazioni e l'esame della perizia potranno essere rispettivamente assunte ed effettuate presso il Professionista Delega o sui seguenti siti internet:

www.asteanunci.it – www.astalegale.net – www.astegiudiziarie.it – www.casa.it – www.idealista.it
– www.asteavvisi.it – www.rivistaastegiudiziarie.it – www.canaleaste.it –
www.tribunale.alessandria.giustizia.it – www.publicomonline.it – www.astemobili.it –
www.portaleaste.com – www.giustizia_piemonte.it.

Per ulteriori informazioni contattare lo studio del Professionista Delega, avv. Francesco Mercuri con studio in Alessandria, Corso Roma n. 120 al seguente numero di telefono 0131/1852246

Si evidenzia che per partecipare alle vendite giudiziarie non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che eventuali chiarimenti e delucidazioni potranno essere richiesti al custode giudiziario delegato alla vendita ed in caso di vendita telematica al gestore della vendita.

Alessandria, li 19.11.2025

Il Professionista Delegato

(Avv. Francesco Mercuri)